



Comune di Schiavon
Regione del Veneto
Provincia di Vicenza

P.A.T.

Piano di Assetto del Territorio
variante n.2
adeguamento alla LR. 14/2017 - consumo del suolo

elaborato 3

adozione - DCC.
approvazione - DCC.

Dicembre 2019

P.02a - Norme Tecniche
"variazioni"

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

Sistema Informativo:
Gianluca Gallato - urbanista





Piano di Assetto del Territorio (PAT) – Variante n. 2
Variante di adeguamento alla LR. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo

ELABORATO 2 | NORME TECNICHE / VARIAZIONI

PREMESSA	4
TITOLO I – NORME GENERALI	5
Articolo 4 Contenuti e ambito di applicazione	5
Articolo 5 Elaborati del PAT	7
TITOLO V – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI.....	9
AZIONI STRATEGICHE	9
Articolo 31bis - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) ai sensi della LR. 14/2017	9
Articolo 33 Ambiti di edificazione diffusa	11
TERRITORIO AGRICOLO.....	15
Articolo 51 Zone a prevalente destinazione agricola	15
MODALITÀ E PRATICHE DEL PROCESSO DI PIANO.....	18
Articolo 59 Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola di consumo di suolo	18
NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA	20
Articolo 65 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio	20
NORME SPECIFICHE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI	26
Articolo 66 Relazioni tra PAT e PI	26



PREMESSA

1. Il Comune di Schiavon è dotato di:
 - PAT adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 24/02/2011 che è stato successivamente approvato in Conferenza di Servizi con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza il 28 novembre 2011. Con Delibera di Giunta Provinciale n. 277 del 16.10.2012 è stata ratificata l'approvazione del piano successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 99 del 30 novembre 2012 e conseguentemente il PAT, 15 giorni dopo la pubblicazione, è divenuto efficace;
 - PI (2014-19) di raccordo generale con la disciplina del PAT adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.02 del 07.02.2014 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 09.04.2014;
 - variante 1 al PI (2014-19), di revisione puntuale della strumentazione per i centri storici e i beni culturali e recepimento della normativa sul commercio, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 01.03.2016 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 29.07.2016;
 - variante 2 al PI (2014-19), realizzazione di un opera pubblica - parcheggio - in via Dante Alighieri, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 21.06.2017 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 31.08.2017;
 - variante 1 al PAT "revisione puntuale di alcune norme tecniche" adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 06.09.2018 successivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Vicenza n. 15 del 18 febbraio 2019 e pubblicato su BUR. 21 del 01.03.2019;
 - variante 3 al PI (2014-19), di revisione puntuale della strumentazione, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 08.04.2019 successivamente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30.07.2019;
2. La variante n. 2 al PAT - di adeguamento alla LR. 14/2017 - delinea le scelte strategiche per il governo del territorio comunale, avendo come finalità il contenimento del consumo di suolo in tutte le sue declinazioni.
3. Sono di seguito individuati gli articoli del PAT vigente (DGP. 277/2012 e Decreto Provincia Vicenza 15/2019) variati con il recepimento della LR. 14/2017; sono evidenziati con il colore "rosso barrato" il testo stralciato (~~stralcio~~) e con il colore "blu" il testo integrato ([integrazione](#)).



TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 4 Contenuti e ambito di applicazione

1. La disciplina del PAT è definita dall'insieme delle direttive e prescrizioni normative e dalle indicazioni grafiche contenute negli elaborati che lo compongono.
2. Le norme disciplinano l'uso e l'assetto del territorio definito dal PAT, con riferimento:
 - a) alle componenti strutturali del territorio individuate in relazione ai caratteri specifici dei sistemi territoriali;
 - b) alle invarianti e fragilità strutturali del territorio di natura paesaggistica, ambientale, monumentale e agricola, la cui salvaguardia è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di Piano.
3. Le norme:
 - a) recepiscono le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello sovraordinato;
 - b) contengono le direttive e le prescrizioni per la formazione del Piano degli Interventi (PI).
- 3bis. In applicazione della LR. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della LR. 11/2004 - Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", la variante n. 2 al PAT individua gli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 2 co.1 e) della LR. 14/2017 e determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo, in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4 co. 2 a) della LR. 14/2017.
4. Le norme, sotto il profilo dell'efficacia, propongono direttive, prescrizioni e vincoli. Le direttive, le prescrizioni ed i vincoli hanno efficacia generale sugli strumenti di pianificazione di livello inferiore al PAT. A margine di alcuni articoli sono formulate le prescrizioni ambientali che emergono dalla VAS.
5. Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tavola 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale e disciplinati dal successivo titolo III delle presenti norme, hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata indicazione nel PAT di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché non riportati nel quadro conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tavola 1 – Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, ancorché riportati nel quadro conoscitivo. Il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la coerenza delle relative norme di tutela.
6. La simbologia usata nelle tavole e negli allegati al PAT va intesa secondo le legende indicate a margine di ciascuna; nell'eventuale contrasto tra elaborati a scala diversa, prevalgono le indicazioni contenute negli elaborati a scala maggiormente dettagliata.



7. Nel caso di contrasto tra il testo delle norme e gli elaborati grafici, prevale il testo normativo. In caso di contrasto tra norme diverse, prevale quella avente maggior grado di tutela degli obiettivi di sostenibilità del Piano evidenziati nella VAS, ed in ogni caso quelle disciplinanti i vincoli, le invarianti e le limitazioni della trasformabilità.
8. L'adozione del PAT, limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 29 della LR n.11/2004 e dall'articolo 12, co.3, del DPR 6 giugno 2001, n.380.
9. Il PAT, essendo lo strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, non ha efficacia conformativa della proprietà e non costituisce vincoli di localizzazione preordinati all'esproprio.



Articolo 5 Elaborati del PAT

1. Gli elaborati costitutivi del PAT sono di natura illustrativa, conoscitiva, valutativa e prescrittiva. Gli elaborati di natura illustrativa, conoscitiva e valutativa compongono il quadro generale di riferimento all'interno del quale sono state effettuate le scelte e le valutazioni del PAT. Gli elaborati di natura prescrittiva sono indirizzati ad orientare le modalità di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale e antropico.
2. La struttura del piano è conforme alle disposizioni della legge regionale e delle relative direttive. Costituiscono parte integrante del PAT i seguenti documenti:

ELABORATI CONOSCITIVI

- studio specialistico agronomico
- studio specialistico geologico

ELABORATI CONOSCITIVI INFORMATICI

- DVD Banca dati del Quadro Conoscitivo
I file contenuti nell'elaborato digitale costituiscono l'origine di tutte le tavole e degli altri elaborati previsti dall'articolo 13, co.3, lettera a), b), c)

ELABORATI VALUTATIVI

- VAS (Relazione ambientale preliminare)
- VAS (Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica)
- VInCA: valutazione di incidenza – screening
- VCI: valutazione di compatibilità idraulica

ELABORATI PRESCRITTIVI GRAFICI

- Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale (scala 1:10.000)
- Tav. 2 Carta delle invarianti (scala 1:10.000)
- Tav. 3 Carta delle fragilità (scala 1:10.000)
- Tav. 4 Carta delle trasformabilità (scala 1:10.000)
- Tav. 4B Carta delle trasformabilità – valori e tutele culturali-ambientali (scala 1:10.000)

ELABORATI ILLUSTRATIVI GRAFICI

- Tav. 5 Carta delle strategie (scala 1:10.000 – elaborato non prescrittivo)
- [Tav. 6 - Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata "AUC" cui art. 2 LR. 14/2017 \(scala 1:10.000 – elaborato non prescrittivo - variante 2\);](#)

ELABORATI PRESCRITTIVI E ILLUSTRATIVI DESCRITTIVI

- Documento Preliminare
- Relazione Tecnica e di Progetto
- Relazione Sintetica
- Norme tecniche
- Norme Tecniche - Allegato Dimensionamento



3. La variante 2 al PAT ai sensi della LR. 14/2017 è costituita dai seguenti elaborati:
- elab. 01 6 - Carta degli ambiti di urbanizzazione Scala 1:10.000 consolidata "AUC" cui art. 2 LR. 14/2017 - variante 2;
 - elab. 02 P.01a - Relazione Tecnica - variante 2;
 - elab. 03 P.02a - Norme Tecniche "variazioni" - variante 2;
 - elab. 04 P.02b - Dimensionamento - variante 2;
 - elab. 05 P.02c - Registro fondiario - variante 2;
 - elab. 06 I.01 - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza - (variante 2);
 - elab. 07 Dichiarazione di non necessità alla valutazione di compatibilità idraulica - variante 2;
4. Tra gli elaborati costitutivi la variante 2 al PAT, come elencati al precedente co. 3, hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:
- elab. 03 P.02a - Norme Tecniche "variazioni" - variante 2;
 - elab. 04 P.02b - Dimensionamento - variante 2.
5. Restano ferme le disposizioni delle Norme Tecniche del PAT approvato con DGP. 277/2012 e della variante 1 approvata con Decreto Provincia Vicenza 15/2019 ed i contenuti di tutti gli elaborati non in contrasto con la variante 2 al PAT di recepimento della LR. 14/2017.



TITOLO V – PRESCRIZIONI E DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEL PI

AZIONI STRATEGICHE

Articolo 31bis - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata (AUC) ai sensi della LR. 14/2017

Riferimento legislativo	LR. n. 14/2017 - art. 2 comma 1 lett. e)
Elaborato grafico	6 - Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata "AUC"

1. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata "AUC" ai sensi dell'art. 2 co. 1 e) della LR. 14/2017 comprendono:
 - a) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione;
 - b) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) approvato;
 - c) i nuclei insediativi in zona agricola.

DIRETTIVE

2. Il PI precisa - attraverso una scala di rappresentazione di maggior dettaglio - i perimetri degli ambiti di urbanizzazione consolidata, sulla base di una precisa rilevazione dello stato di fatto, della particellazione fondiaria e funzionale al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità all'ambito di urbanizzazione consolidato individuato e ne dispone apposita disciplina perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b) riqualificazione e rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione;
 - c) recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente anche attraverso l'impiego dell'istituto del credito edilizio.
3. Il PI in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT:
 - d) stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e del credito edilizio;
 - e) individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:
 - interventi di riqualificazione edilizia e ambientale di cui all'art. 5 della LR. 14/2017;
 - interventi di riqualificazione urbana di cui all'art. 6 della LR. 14/2017;
 - interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'art. 7 della LR. 14/2017.



PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata, sono sempre consentiti gli interventi edilizi ed urbanistici nel rispetto dei parametri e delle modalità di intervento previsti dal PI, qualora compatibili con il PAT, in deroga alla quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo di cui al successivo articolo 59 (Limite quantitativo massimo di consumo di suolo).

**Articolo 33 Ambiti di edificazione diffusa**

Riferimento legislativo	LR n.11/2004
Elaborato grafico	Tav. 4 – Carta delle trasformabilità

1. Gli ambiti di edificazione diffusa sono costituiti da:
 - a) aree caratterizzate da preesistenze insediative di origine remota;
 - b) aree edificate cresciute lungo il reticolo stradale secondo la caratterizzazione propria della città diffusa;
 - c) nuclei insediativi ed aggregati rurali.
2. Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono aggregazioni edilizie in contesto perturbano e rurale, caratterizzate principalmente dalla frammentazione fondiaria, con destinazioni non agricole, in prossimità delle strade, con i seguenti connotati:
 - riconoscibilità dei limiti fisici (recinzioni delle aree di pertinenza, discontinuità morfologica, cambi culturali, etc...) dell'aggregato rispetto al territorio circostante;
 - identificazione della viabilità di accesso comune (normalmente una strada pubblica);
 - frammentazione fondiaria con presenza di edifici prevalentemente residenziali non funzionali all'attività agricola di imprenditori a titolo principale.
3. Sono per lo più ambiti sorti spontaneamente senza la disciplina di alcun strumento urbanistico, ad esclusione delle zone E3 ed E4 così come individuate nel previgente PRG, per lo più dotati di opere di urbanizzazione primaria, dove i processi di trasformazione sono sostanzialmente avvenuti in modo consequenziale, ma nei quali si è radicato un forte senso identitario riconoscibile attraverso la toponomastica locale (contrade, casade, nuclei, borghi, strade, vicoli, etc...).

DIRETTIVE

4. L'individuazione degli ambiti di edificazione diffusa all'interno del PAT ha esclusivamente valore ricognitivo-strategico dello stato dei luoghi, non conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, funzione questa demandata, ai sensi dell'art. 17 della LR n.11/04, al PI.
Il PAT promuove il riordino e la valorizzazione degli ambiti di edificazione diffusa, riconoscendoli quali tessuti residenziali peculiari del territorio, con l'obiettivo di avviare un potenziamento della componente ambientale associata alla densificazione edilizia.
In tali ambiti il PAT definisce i seguenti obiettivi, da perseguire attraverso il PI, al fine di migliorare la qualità della struttura insediativa, il rapporto degli insediamenti con l'ambiente rurale e frenare la tendenza alla dispersione edilizia indifferenziata:
 - l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
 - l'integrazione degli insediamenti con aree per parcheggi pubblici e/o privati ad uso pubblico;
 - l'individuazione di soluzioni per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità, con particolare riferimento agli accessi carrai con sbocco diretto



- sulla strada, favorendo le condizioni per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali;
- il riordino morfologico e percettivo dell'edificato e delle aree scoperte anche mediante la formazione di apparati vegetali quali filari alberati, siepi e macchie arbustive e arboree;
 - l'integrazione e la riorganizzazione dell'edificazione diffusa esistente e prossima ad "ambiti di urbanizzazione consolidata" ed a "linee preferenziali di sviluppo insediativo" tramite la correlazione degli ambiti e l'integrazione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture;
 - gli eventuali interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento devono perseguire il miglioramento del contesto dell'insediamento mediante il recupero, riuso, ristrutturazione edilizia e urbanistica, con particolare riguardo alle aree già interessate da attività dismesse e devono essere indirizzati prevalentemente alle esigenze abitative di ordine familiare con la previsione di delimitati e puntuali interventi di nuova edificazione ad uso residenziale nel rispetto dei parametri di dimensionamento dei singoli ATO.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, co.1, punto c) della LR n.11/2004, il PAT individua, quali limiti fisici alla nuova edificazione delle zone agricole con riferimento alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio:
- a) i vincoli, le tutele e le invarianti previste dalle presenti norme con corrispondenza agli allegati cartografici;
 - b) il perimetro fisico degli ambiti di edificazione diffusa, così come al presente articolo e meglio definite in sede di redazione del PI, esclusivamente all'interno del quale possono essere autorizzati interventi di nuova edificazione, salvo che non vi siano motivazioni di interesse pubblico e/o normative di grado superiore a quello di conservazione dell'integrità del territorio agricolo, e conformi alle prescrizioni di cui al presente articolo;
 - c) in caso di dimostrata impossibilità di rispettare il limite di cui al comma precedente, l'ampliamento del perimetro dell'esistente dovrà rispettare il criterio di massima tutela paesaggistico ambientale e di integrità del territorio agricolo e colturale.
6. Il PI provvederà a:
- a) specificare la zonizzazione nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal PAT, così come esplicitare ai precedenti co.1 e 2, senza modificare il limite quantitativo massimo ~~della SAT~~ di consumo di suolo, secondo le modalità indicate nelle presenti norme, e sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS;
 - b) stabilire per ogni ambito di edificazione diffusa la nuova volumetria massima realizzabile precisando le modalità di attuazione:
 - diretta o diretta con schedatura puntuale: individuare le aree in cui sono possibili interventi diretti di nuova costruzione o di ampliamento



- di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme e della LR n.11/2004;
- strumento urbanistico: individuare le aree da consolidare, con interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti o ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, che devono essere subordinati ad una progettazione unitaria attraverso PUA nel rispetto delle presenti norme e della LR n.11/2004.
- c) disciplinare le eventuali funzioni incompatibili o non più coerenti con il carattere insediativo prevalente della zona, coerentemente con i disposti di cui alle presenti norme;
- d) attivare strumenti di gestione a tutela dell'identità dei luoghi assoggettando la nuova edificazione a specifico convenzionamento per la non variazione della destinazione d'uso e per la non alienazione e la non locazione della nuova abitazione a società o enti di qualsiasi genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente. Tale convenzionamento può essere favorito con forme di premialità e misure di incentivazione.
7. Vanno in ogni caso esclusi dagli ambiti di edificazione diffusa gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate.
8. Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi di riordino previsti dal presente articolo e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Il PI determina per tali ambiti prescrizioni volte a:
- a) mantenere una bassa densità edilizia e promuovere le relazioni con lo spazio rurale;
 - b) valorizzare le identità locali;
 - c) migliorare l'accessibilità fronte strada, con l'obiettivo di garantirne la messa in sicurezza.
- Il PI potrà, quindi, individuare tali nuclei residenziali in ambito agricolo, quali aree diverse dalla zona propriamente agricola, definendo:
- le destinazioni d'uso compatibili ammesse con il carattere residenziale;
 - i modi di intervento relativi all'edilizia esistente e alla nuova edificazione;
 - i parametri edificatori (volumetria massima edificabile, distanze, altezze, superficie coperta, permeabilità fondiaria, ecc.);
 - le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal PAT.
10. Il PI determina per tali ambiti il riordino e la riqualificazione architettonico-edilizia, secondo criteri generali stabiliti da un apposito abaco degli interventi da predisporre nel PI stesso, per definire indirizzi e criteri progettuali e stabilire i relativi indici e/o volumi ammessi, improntato ai seguenti criteri:



- a) valorizzazione dei caratteri formali tipici degli edifici sparsi e diffusi;
 - b) individuazione delle opere incongrue, delle superfetazioni e degli elementi di degrado;
 - c) riconversione ad uso residenziale (e funzioni compatibili) degli edifici legittimi esistenti, nel rispetto delle modalità previste all'articolo 57 delle presenti norme; va comunque prioritariamente favorito il recupero e la riqualificazione dei fabbricati pertinenziali, riconducendoli alle forme tradizionali della tipologia rurale;
 - d) verifica e completamento della classificazione degli edifici oggetto di tutela con attribuzione del grado di intervento;
 - e) il miglioramento e la razionalizzazione degli accessi, riducendo il numero di quelli fronte strada attraverso la formazione di idonei comparti, nei quali definire forme di distribuzione e collegamento delle entrate agli edifici anche retrostanti al comparto stesso;
 - f) promozione dell'istituto della perequazione urbanistica e del credito edilizio, anche con il ricorso ad accordi pubblico-privati di cui alle presenti norme;
 - g) accertata l'incompatibilità, favorire lo spostamento delle attività produttive inserite in tali perimetri negli ambiti cui il PAT attribuisce specifiche destinazioni d'uso compatibili, in conformità alle presenti norme ai sensi dell'articolo 13 co.1 lettera n) della LR n.11/2004;
 - h) incoraggiare, attraverso misure di incentivazione, interventi che promuovano l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali eco-compatibili e l'impiego di tecniche costruttive di bioedilizia.
11. La riorganizzazione di tali ambiti non potrà dare seguito a nuove forme di sviluppo insediativo esterne all'ambito perimetrato, ad eccezione di quanto previsto dal presente articolo e per quanto specificato alle presenti norme considerata la natura non conformativa della simbologia adottata negli elaborati grafici.
12. Negli ambiti di edificazione diffusa, prima dell'adeguamento del PI alla presente disciplina, sono sempre possibili gli interventi previsti dal PRG vigente e dalla vigente normativa regionale in materia. Sono, inoltre ammessi gli interventi generalmente previsti per la zona agricola, escludendo da tali ambiti l'inserimento di nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti.
13. Prima dell'adeguamento del PI, fatte salve diverse previsioni del previgente PRG, non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del DPR 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V della LR n.11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

PRESCRIZIONI AMBIENTALI

14. Il PI dovrà promuovere, contestualmente all'edificazione nei luoghi considerati di maggior sensibilità ecosistemica, forme di perequazione ambientale per il mantenimento dei caratteri specifici del territorio e la valorizzazione ambientale del paesaggio.



TERRITORIO AGRICOLO

Articolo 51 Zone a prevalente destinazione agricola

Riferimento legislativo	LR n.11/2004 - titolo V
Elaborato grafico	Tav. 4 – Carta delle trasformabilità

1. Il territorio agricolo è costituito dall'insieme degli spazi aperti non interessati da interventi di urbanizzazione, riservato alla produzione agricola dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, co.1, lettera d), n. 3, ai sensi degli artt.44 e 45 della LR n.11/04.
2. Il PAT individua:
 - i principali edifici di valore storico-testimoniale (beni ambientali);
 - gli ambiti di tutela culturale e naturale, le invarianti di natura paesaggistico-ambientale;
 - gli ambiti idonei a sviluppare le attività integrative dell'economia agricola e che possono favorire lo sviluppo del settore primario e turistico.

DIRETTIVE

3. Il PAT recepisce le indicazioni specifiche previste e si conforma al PTCP relativamente alle aree rurali (art.22 PTCP), in coerenza con il PTRC, individuando e disciplinando:
 - “Aree agropolitane” (art.24 PTCP), per le quali:
 - a) individua azioni, meglio precisate in fase di PI, volte a garantire la compatibilità dello sviluppo urbanistico nelle aree periurbane con le attività agricole.
 - “Aree ad elevata utilizzazione agricola (terre fertili)” (art.26 PTCP), per le quali:
 - b) limita la trasformazione delle zone agricole in zone con altra destinazione, al fine di garantire la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, nonché il mantenimento delle diverse componenti del paesaggio agrario in esse presenti;
 - c) limita l'inserimento di attività in contrasto con gli obiettivi di conservazione delle attività agricole e del paesaggio agrario;
 - d) promuove la multifunzionalità dell'agricoltura e il mantenimento della rete infrastrutturale territoriale locale, anche irrigua;
 - e) garantisce la conservazione e il miglioramento della biodiversità, anche attraverso la diversificazione degli ordinamenti produttivi e la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, salvaguardando anche la continuità eco sistemica.
4. Il PI individua:
 - a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione ed alle caratteristiche paesaggistico-



- ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del PAT;
- c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) gli ambiti agricoli ove consentire l'ampliamento degli edifici residenziali, attraverso l'utilizzazione dell'eventuale parte rustica, esistente e contigua, e dove se ne prescinde;
 - e) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività.
5. E' possibile, in sede di redazione del PI, promuovere forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi della vigente legislazione in materia.
6. Altresì, il PI promuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali. In particolare promuove e tutela forme di agricoltura di qualità, biologica, le colture, i prodotti tipici.
7. Il PI non modifica il limite quantitativo massimo ~~della SAT~~ di consumo di suolo, secondo le modalità indicate all'articolo 59 delle presenti norme, con riguardo a non alterare l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.
8. Il PI individua gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.
9. Il PI definisce le tipologie e i limiti dimensionali per gli ambiti al comma 2, idonei a sviluppare le attività integrative dell'economia agricola e che possono favorire lo sviluppo del settore primario e turistico.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Per gli interventi ricadenti in zona agricola, dovranno essere rispettate le tipologie e le caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni, le modalità d'intervento per il recupero degli edifici esistenti, come previsto all'articolo 52 delle presenti norme, ai sensi articolo 43, co.1, lett. b), della LR n.11/2004.
11. Nelle zone a prevalente destinazione agricola non diversamente tutelate dalle presenti norme, sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dal titolo V della LR n.11/2004.
12. Fino all'approvazione del PI vengono inoltre poste le seguenti prescrizioni e vincoli:
- a) gli elementi vegetazionali lineari di connessione della rete ecologica, quali filari e siepi ubicati lungo le rive dei corsi d'acqua ed a delimitazione di infrastrutture lineari vanno conservate;
 - b) sono tuttavia ammesse:



- opere di sistemazione, trasformazione e miglioramento idraulici, agrari e fondiari, nonché l'inserimento di macchinari ed impianti, anche di irrigazione dei fondi e di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli con le relative opere, volumi e reti tecnologiche a servizio, che siano migliorativi dell'assetto produttivo dell'attività agricola, al fine di sopperire al grave deficit della produzione primaria ed alle trasformazioni climatiche in atto;
- centrali a fonti rinnovabili di cui al Dlgs n.387/2003 e smi, al fine di favorire la produzione ecocompatibile di energia (in conformità a quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/2004, comma 7bis);
- recupero di elementi ed aree degradate da un punto di vista ambientale, al fine di favorirne la conservazione e lo sviluppo;
- eliminazione di elementi vegetazionali, quali singole piante anche ornamentali, filari, siepi, boschetti, che non siano più vitali, ovvero risultino gravemente compromessi anche da un punto di vista fitosanitario e, comunque, che rappresentino pericolo per lo svolgimento di attività agricole, nonché per l'efficienza e salubrità delle coltivazioni o per la regimazione delle acque;
- manutenzione ed utilizzazione degli elementi vegetazionali esistenti;
- svolgimento di attività ed opere che siano imposte, nell'ambito dell'attività agricola, da fonti normative prevalenti di matrice comunitaria e, comunque, tutte le opere e gli interventi di miglioramento fondiario finalizzati al mantenimento della efficienza produttiva, nonché delle buone condizioni agronomiche dei fondi.



MODALITÀ E PRATICHE DEL PROCESSO DI PIANO

Articolo 59 ~~Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola~~ di consumo di suolo

Riferimento legislativo	LR n.11/2004 art.13 comma 1, lettera f) art.50 comma 1, lettera c) DGR. 668 del 15 maggio 2018
Elaborato grafico	Allegato dimensionamento

1. ~~Il limite quantitativo massimo della superficie agricola trasformabile (SAT) in zone con destinazione diversa da quella agricola è quantificato, con riferimento al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità di calcolo indicate nel provvedimento di cui all'articolo 50, co.1, lett. c) della LR n.11/2004 e smi, in 131.500 m².~~

zona altimetrica	pianura
superficie territoriale comunale (STC)	1.197,38 Ha
superficie agricola utilizzata (SAU)	1.011,45 Ha
rapporto SAU/STC	84,5% > 61,3%
superficie agricola trasformabile (SAT)	SAU x 1,3% = 13,15 Ha

Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali. Il dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente all'interno dell'allegato alle norme tecniche "Dimensionamento" per ogni singolo Ambito.

2. ~~Ai sensi del provvedimento della LR n.11/2004, art.50, comma 1, lettera c), la superficie agricola trasformabile (SAT) è incrementata del 10%. I limiti vengono pertanto così ridefiniti~~

	SAT + incremento 10%
13,15 * 10% = 1,315 (Ha)	13,15 + 1,315 = 14,465 (Ha)

Ferma restando la quantità massima di superficie che può essere interessata dal consumo di suolo ed il rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediativo, la quantità assegnata nell'elaborato "Dimensionamento del consumo di suolo" della variante 2 al PAT è da considerarsi complessiva; il Piano degli interventi può prevedere la ripartizione tra ATO.



DIRETTIVE

- ~~In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato, nel rispetto della normativa sovraordinata.~~
La revisione quinquennale della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, co. 2 lett. a) e co. 6 della LR. 14/2017 comporta l'aggiornamento automatico della quantità assegnata al comune, senza configurarsi variante al P.A.T..

PRESCRIZIONI

- ~~Eventuali nuove disposizioni regionali per quantificare la SAT in zone diverse da quella agricola, potranno, previa Delibera di Consiglio Comunale, modificare il limite quantitativo massimo calcolato.~~
La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 7,77 ettari (77.702 m²) come previsto dalla DGR. 668 del 15 maggio 2018.
- Sono sempre consentiti, in deroga al limite stabilito dal precedente co. 4, gli interventi previsti all'art. 12 della LR. 14/2017. Sono fatti salvi i procedimenti cui art. 13 co. 4 della LR. 14/2017, altresì, sono fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'art. 6 della LR. 11/2004 per i quali, alla data di entrata in vigore della LR. 14/2017, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'art. 7 della LR. 11/2004, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.
- Il PI darà attuazione al PAT nei limiti stabiliti dalla LR. 14/2017 nella quantità prevista dal provvedimento regionale e del precedente co. 4; i PI prevedranno a monitorare la quantità di superficie naturale e seminaturale interessata da consumo di suolo ai sensi della LR. 14/2017 mediante specifico "registro fondiario" introdotto con la variante 2 al PAT e registro della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione del nuovo volume assentito e realizzato, nel rispetto della normativa sovraordinata.
- Il calcolo del consumo di suolo, come previsto all'art. 2 co. 2 della LR. 14/2017, si ricava dal bilancio tra le superfici interessate da interventi di impermeabilizzazione del suolo, o da interventi di copertura artificiale, scavo o rimozione, che ne compromettano le funzioni eco-sistemiche e le potenzialità produttive e quelle ripristinate a superficie naturale e seminaturale.
- Le previsioni del PAT di carattere sovracomunale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Veneto attraverso l'assegnazione di specifica quantità di suolo - da attingere dalla "riserva" cui DGR. 668 del 15 maggio 2018 - in eccedenza rispetto a quanto previsto al precedente co. 4.



NORME SPECIFICHE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 65 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio

Riferimento legislativo	Direttiva 42/2001/CE art.10, allegato I lettera i) Linee guida, Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la valutazione di determinanti piani e programmi sull'ambiente. Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) Rev. 1 del 4 settembre 2003 LR n.11/2004 - art.46 PARERE COMMISSIONE VAS n.70 del 07.11.2011
Elaborato grafico	Relazione – Rapporto Ambientale / VAS

1. Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 42/2001/CE, prevede l'obbligo di controllare gli effetti significativi sull'ambiente dell'attuazione dei piani e dei programmi.
2. L'articolo 10 della direttiva prevede: gli stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

DIRETTIVE

3. La valutazione ambientale strategica, sulla base di quanto disposto dalla direttiva comunitaria 42/2001, prevede l'applicazione del monitoraggio ambientale.
4. Quando un piano o un programma viene adottato, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli stati membri consultati in conformità all'articolo 7 devono essere informati delle "misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10" (articolo 9, paragrafo 1, lettera c).
5. Il rapporto ambientale della VAS, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la valutazione di determinanti piani e programmi sull'ambiente, intende il monitoraggio come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene l'entità, al tempo e allo spazio; in riferimento all'articolo 10 e dei riferimenti ad effetti negativi imprevisti e ad azioni correttive in esso contenuti, il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale.
6. Il monitoraggio deve includere gli effetti ambientali significativi, descritti nel rapporto ambientale (in conformità all'articolo 5 e all'allegato I, lettera f).
7. Ai sensi delle linee guida, Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, concernenti la valutazione di determinanti piani e programmi sull'ambiente, uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale.
8. L'articolo 5 e l'allegato I, lettera i) dispongono che il pubblico sia informato dei meccanismi di monitoraggio "previsti", e l'articolo 9, paragrafo 1



prescrive che il pubblico sia informato delle “misure adottate in merito al monitoraggio”.

9. Ove si ritenga opportuno, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, la valutazione ambientale includerà anche gli effetti ambientali transfrontalieri (articolo 7 e allegato II, punto 2, terzo trattino), di conseguenza anche gli effetti transfrontalieri possono essere soggetti a monitoraggio.
10. Il monitoraggio, ai sensi delle linee guida Attuazione della Direttiva 42/2001/CE, può essere utile per il controllo di qualità (articolo 12, paragrafo 2), nel caso si rileva che nelle valutazioni ambientali di un certo tipo di piano o programma un determinato effetto viene sistematicamente trascurato o sottovalutato, il monitoraggio può contribuire a migliorare la qualità dei rapporti ambientali futuri.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Il monitoraggio include in linea di principio gli stessi effetti ambientali considerati nel rapporto ambientale, può tuttavia, focalizzarsi su alcuni effetti ambientali o includere aspetti aggiuntivi che non erano manifesti.
12. La normativa CE contiene diverse disposizioni che prevedono la raccolta di dati sull'ambiente che possano essere utili ai fini dell'articolo 10 della Direttiva 42/2001.
13. Coerentemente a quanto elaborato nella valutazione degli effetti ambientali del Piano, il monitoraggio previsto dalla Valutazione Ambientale Strategica prevede due percorsi di attuazione: il monitoraggio istituzionale/amministrativo e il monitoraggio di Piano. Il monitoraggio è così strutturato per essere integrato nel sistema di pianificazione.
14. Il monitoraggio istituzionale/amministrativo definisce il monitoraggio per le componenti ambientali che possano fornire un quadro di riferimento che contribuisca a identificare le informazioni ambientali pertinenti in grado di registrare tempestivamente le variazioni, possibilmente anche solo a carattere locale e riferite ad un breve tempo di risposta, e omogeneizzare gli andamenti delle informazioni dei fenomeni che si considerano. Si identificano a questo proposito per ogni componente ambientale: i fattori ambientali specifici, le aree di territorio maggiormente interessate, le fonti dei dati in maniera coerente con quanto utilizzato nella definizione dello stato dell'ambiente.
15. Il monitoraggio di Piano definisce il monitoraggio per i sistemi delle azioni definite dal Piano tramite indicatori prestazionali che aiutano a verificare il raggiungimento di obiettivi e traguardi ambientali e consentono di attribuire i cambiamenti ambientali dovuti all'attuazione del Piano. Il monitoraggio di Piano è inteso per determinare i criteri che portano a valutare la necessità delle eventuali azioni correttive, che possono essere intraprese a livello di pianificazione e a livello di attuazione. Il Piano degli Interventi, concretizzando le azioni considerate a livello strategico e quantificandone l'importanza, dovrà essere considerato in quanto stabilisce le effettive realizzazioni di quanto previsto.



16. Gli effetti ambientali possono anche essere controllati indirettamente monitorando le cause degli effetti (come i fattori di pressione o le misure di mitigazione).
17. E' possibile inoltre individuare fonti di informazioni sull'ambiente, che costituiscano una base adeguata per attuare le disposizioni relative al monitoraggio, disponibili a livello di progetto ai sensi di altre normative comunitarie (ad es. informazioni raccolte nelle procedure VIA o registri delle emissioni istituiti in base alla direttiva IPPC 96/61/CE o la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE). Le informazioni sull'ambiente a livello di progetto riguardano i fattori di pressione e gli effetti sull'ambiente. I dati a livello di progetto devono essere aggregati e riassunti quando vengono usate a livello di pianificazione.
18. Si prevede la redazione periodica di un rapporto di monitoraggio ambientale che darà conto delle prestazioni del Piano, rapportandole anche alle previsioni effettuate. Tale rapporto dovrà avere la duplice funzione di informare i soggetti interessati ed il pubblico in generale sulle ricadute ambientali che la pianificazione sta generando, ed inoltre di fornire uno strumento in grado di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e dunque di consentire l'adozione delle opportune misure correttive.
19. Il rapporto di monitoraggio ambientale sarà inoltre utile per valutare la modifica delle previsioni e/o il cambiamento di condizioni strutturali che possono rendere necessario il ri-orientamento del Piano o la variazione degli aspetti funzionali ad esso legati.
20. Criteri di verifica e modalità di monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del Piano in rapporto alla Valutazione Ambientale Strategica:
21. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio allegato alla VAS.
22. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, gli indicatori da sottoporre a monitoraggio sono i seguenti:

MODIFICHE DEL TERRITORIO

M1. SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZABILE	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	metri quadri di SAU trasformata dal PI metri quadri di superficie naturale e seminaturale trasformata dal PI
Periodicità	Biennale

M2. FRAMMENTAZIONE DEL TERRITORIO	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	densità di infrastrutture di trasporto (km rete/kmq)
Periodicità	Biennale



M3. AREE DISMESSE SUL TERRITORIO COMUNALE	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	Aree da bonificare sul territorio comunale
Calcolo	Aree da bonificare
Periodicità	biennale

M4. GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE E DEL VERDE PUBBLICO	
Fonte dati	Regione Veneto, Comune di Schiavon
Calcolo	variazioni della superficie forestale e del verde pubblico, differenziate per tipologia
Periodicità	biennale

M5. TUTELA DEL PAESAGGIO	
Fonte dati	Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Sovrintendenza ai beni paesaggistici
Calcolo	superficie degli ambiti paesaggistici tutelati
Periodicità	biennale

M6. INDICE DI ECOSOSTENIBILITÀ	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	numero di nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni con classificazione A-B-C/numero totale nuove residenze-ristrutturazioni-ricostruzioni Per la classificazione, fino all'emanazione di una specifica normativa regionale si fa riferimento al DPR 59/2009.
Periodicità	biennale

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

S1. DOMANDA DI TRASPORTO E RIPARTIZIONE MODALE	
Fonte dati	Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Schiavon
1° Calcolo	numero di passeggeri per km nel trasporto pubblico locale
2° Calcolo	numero di spostamenti giornalieri casa-scuola/lavoro e modalità di trasporto
3° Calcolo	incremento dei km di piste ciclabili
Periodicità	biennale

S2. UTENZE ALLACCIATE ALL'ACQUEDOTTO	
Fonte dati	Comune di Schiavon, Ente Gestore
Calcolo	numero utenze complessive/numero utenze allacciate
Periodicità	annuale



S3. UTENZE ALLACCIATE ALLA RETE FOGNARIA	
Fonte dati	Comune di Schiavon, Ente Gestore
Calcolo	numero utenze complessive/numero utenze allacciate
Periodicità	annuale

S4. RECUPERO DI RIFIUTI MEDIANTE RICICLO, REIMPIEGO E RIUTILIZZO	
Fonte dati	Consorzio di gestione rifiuti locale, ARPAV
Calcolo	t / anno e percentuale di rifiuti recuperati per tipologia di recupero
Periodicità	annuale

S5. ENERGIA	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	Installazione di solare fotovoltaico
Periodicità	annuale

ESPOSIZIONE A FATTORI INQUINANTI

E1. EMISSIONI DI SOSTANZE INQUINANTI NELL'ATMOSFERA (EMISSIONI DISTINTE PER FONTE DI DIVERSI PARAMETRI)	
Fonte dati	Rete di monitoraggio della Qualità dell'aria dell'ARPAV
Calcolo	kg e multipli-sottomultipli/anno
Periodicità	annuale

E2. INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI	
Fonte dati	Rete di monitoraggio delle acque superficiali dell'ARPAV
Calcolo	valori SECA dei corsi d'acqua
Periodicità	annuale

E3. INQUINAMENTO ACQUE SOTTERRANEE	
Fonte dati	Rete qualitativa delle acque sotterranee dell'ARPAV
Calcolo	valori SCAS dei corsi d'acqua
Periodicità	annuale

E4. CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE	
Fonte dati	Provincia di Vicenza, ARPAV
Calcolo	ettari di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
Periodicità	biennale

E5. INQUINAMENTO ACUSTICO	
Fonte dati	ARPAV. Provincia di Vicenza, Comune di Schiavon



Calcolo	sorgenti controllate e percentuale di queste per cui si riscontra almeno un superamento dei limiti
Periodicità	annuale

E6. ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
Fonte dati	ARPAV, Provincia di Vicenza, Comune di Schiavon
Calcolo	percentuale della popolazione residente in ciascuna zona acustica
Periodicità	biennale

E7. ELETTROMAGNETISMO	
Fonte dati	Comune di Schiavon
Calcolo	Sorgenti di radiazione non ionizzanti
Calcolo	Superamenti dei limiti in aree campione
Periodicità	biennale

23. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
24. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.



NORME SPECIFICHE PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI

Articolo 66 Relazioni tra PAT e PI

1. I rimandi normativi del PAT al PI, contenuti nelle presenti norme e principalmente nel titolo V, trovano diretto riscontro nella sua natura strategica e strutturale.

DIRETTIVE

2. L'attuazione del PRC dovrà avvenire conformemente alle presenti norme e con riferimento agli allegati specifici del PAT (relazioni e dimensionamento), nel rispetto dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della VAS.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. L'attuazione delle prescrizioni e direttive del PAT, attraverso il PI, avverranno per fasi successive e solo sulla base delle proposte progettuali e di investimento da parte degli interessati che dovranno dimostrare l'effettiva necessità del godimento del bene, il rispetto dei parametri formali ed architettonici stabiliti nel PI, l'attuazione degli standard, il rispetto dei valori paesaggistici e ambientali caratterizzanti i luoghi.
4. Ai fini di quanto al comma precedente, il PI dovrà:
 - a) rispettare per tutte le aree di espansione e per le aree di edificazione diffusa i limiti del dimensionamento attribuito ad ogni ATO, come indicato all'articolo 63 delle presenti norme, ammettendo trasferimenti limitati di quote tra un ATO e l'altro del 10%;
 - b) precisare, conformemente alle previsioni del PAT, le dimensioni in termini di superfici e di volumi delle possibilità di espansione in ogni ATO, anche in seguito ad un preciso studio dei diversi tessuti urbani di cui al co.5 del presente articolo;
 - c) sostenere l'assegnazione delle autorizzazioni e la conformazione delle proprietà con possibilità edificatorie solo per le quote stabilite in base alla programmazione, di volta in volta, e non in base ad uno zoning iniziale, fino ad esaurimento dei volumi e delle superfici stabilite dal dimensionamento;
 - d) definire i criteri in base ai quali giudicare l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse, ammettendo per l'edificazione diffusa forme di intervento dettate da criteri perequativi e compensativi con eventuali incentivi concessi solo a fronte di un evidente interesse pubblico.
5. Per la nuova suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee (ZTO), secondo le modalità stabilite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, co.1, lettera b) LR n.11/2004, si dovrà privilegiare l'analisi dei tessuti urbani in funzione della loro complessità ed articolazione. La zona deve essere definita in funzione di un'organizzazione urbanistica-edilizia la cui omogeneità sia la risultante di più processi, fra cui la formazione storica e le sue successive fasi di trasformazione, il rapporto tra la tipologia edilizia ed il lotto edificabile, il rapporto sotto l'aspetto formale e dimensionale fra spazi pubblici e privati ed infine per la prevalenza di una o più funzioni urbanistiche significative.



6. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T., verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.
7. Qualora a seguito della verifica di cui al precedente co. 6 risulta necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:
 - a) alla verifica del rispetto del limite di consumo di suolo previsto dalla LR.14/2017 e successiva DGR. 668 del 15 maggio 2018 specificato al precedente art. 59 (Limite quantitativo massimo di consumo di suolo);
 - b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal P.A.T., risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'art. 6 della LR.11/2004, in applicazione del principio di perequazione urbanistica, nelle modalità definite al precedente art. 4 e in sede di adozione dello strumento il comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.
8. I PI:
 - a) definiscono le misure e gli interventi finalizzati al ripristino, al recupero e alla riqualificazione nelle aree occupate dalle opere di cui all'art. 5 co. 1 della LR. 14/2017 e prevede misure di agevolazione che possono comprendere il riconoscimento di crediti edilizi per il recupero di potenzialità edificatoria negli ambiti di urbanizzazione consolidata, premialità in termini volumetrici o di superficie e la riduzione del contributo di costruzione. Le demolizioni devono precedere l'eventuale delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse, salvo eccezioni motivate e prestazione di adeguate garanzie;
 - b) individuano il perimetro degli ambiti urbani degradati, cui art 6 della LR. 14/2017, da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbana e li disciplina in una apposita scheda, precisando: i fattori di degrado, gli obiettivi generali e quelli specifici della riqualificazione, i limiti di flessibilità rispetto ai parametri urbanistico-edilizi della zona / tessuto, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela e compensative, anche al fine di garantire l'invarianza idraulica e valutando, ove necessario, il potenziamento idraulico nella trasformazione del territorio.